

D.M. 18 maggio 1971 ⁽¹⁾

Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)

(1) Pubblicato nella G. U. 1° luglio 1971, n. 164.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/464/C.E.E., concernente la lotta, contro la rogna nera della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

1. La lotta contro la rogna nera della patata *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc, è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

2. Non appena constatata la presenza del *Synchytrium endobioticum*, i prefetti delle province interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

3. La lotta, da eseguirsi a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

4. I tuberi e gli steli di patata provenienti da zone contaminate dovranno essere sottoposti a disinfezione. Qualora non sia possibile accertarne la provenienza, l'intera partita in cui appaiano tuberi o steli contaminati dovrà essere disinfettata.

5. Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate. È altresì vietata la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Nelle zone di sicurezza potranno essere coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze *Synchytrium endobioticum* constatate nelle zone contaminate dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

6. È vietata la detenzione di colture di *Synchytrium endobioticum*, salvo che per fini scientifici accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

7. La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è devoluta agli osservatori per le malattie delle piante, che si avvarranno dell'ausilio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.